



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n° 106 del 14 Gennaio 2020

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

##### **I°SEZIONE**

Si rimette in allegato la Decisione prot.039/CFA del 24.12.2019 relativa al reclamo n.69/CFA del 2019 proposto dalla società POL.D. PINO DONATO TAVERNA.

##### **III°SEZIONE**

Si rimette in allegato la Decisione prot.035/CFA del 18.12.2019 relativa al reclamo n.67/CFA del 2019 proposto dalla società ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO.

#### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 gennaio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

##### **RECLAMO n.23 della Società A.S.D.CASOLESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 93 del 19.12.2019 (ammenda € 500,00 e diffida).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il Presidente della Società reclamante, assistito dal Dott. Santelli Antonello, dirigente della stessa Società;

## RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara ASD Casolese – Catanzaro Futsal, dai quali risulta che al 30' del II tempo, un sostenitore della società Casolese ha colpito il calciatore n. 2 del Catanzaro Futsal al volto, senza procurargli alcuna conseguenza, e subito dopo lo colpiva con uno sputo, comminava un'ammenda di € 500,00 alla società Casolese e diffida.

Avverso tale decisione la società ASD Casolese ha proposto reclamo deducendo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 26 del CGS, e comunque la violazione ed erronea applicazione degli artt. 6,7 e 8 CGS.

Questo Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e vada rigettato per i seguenti motivi.

Il comportamento di cui si è reso colpevole il tifoso della società Casolese è da qualificarsi quale condotta violenta, consistente ai sensi dell'art. 35 CGS in *“ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara”*.

Circa la richiamata applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 7 CGS, si deve rilevare che il Giudice Sportivo ha comminato alla società ASD Casolese il minimo della sanzione prevista dall'art. 26 CGS, valutando, pertanto, tutte le circostanze dedotte dalla reclamante nel ricorso.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n.24 della Società A.S.D. SERRESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 12.12.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Fulgor Zungri – Serrese del 4.12.2019, campionato 2° Categoria, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda € 200,00 per prima rinuncia).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la partita Fulgor Zungri – Serrese non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società Serrese nei termini regolamentari, ha disposto di infliggere alla società Serrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzare la società Serrese di un punto in classifica, e di comminare alla stessa società un'ammenda di € 200,00 per prima rinuncia.

Avverso tale decisione la società ASD Serrese ha proposto reclamo deducendo che la mancata partecipazione alla gara era da imputare a cause di forza maggiore.

Preliminarmente questa Corte rileva che la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo, imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 76 comma 2 del CGS.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

## P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 69/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0039/2019 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **I SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Patrizio Leozappa - Componente - relatore

Mauro Sferrazza - Componente

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

Sul reclamo numero di registro 69/CFA del 2019, proposto dalla Pol. D. Pino Donato Taverna

contro

la Procura Federale

per la riforma della delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 19 dicembre 2019 l'avv. Patrizio Leozappa e uditi, per il reclamante, l'Avv. Sabrina Rondinelli, nonché, per la Procura Federale, l'avv. Enrico Liberati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con reclamo in data 26 novembre 2019, la POL. D. PINO DONATO TAVERNA ha impugnato la delibera, assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del deferimento della Procura Federale prot. 5152/179pfi19-20pfi19-20/MS/CS/gb del 23 ottobre 2019, ha irrogato alla Società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA) – a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1, del C.G.S. vigente sino al 16 giugno 2019 (oggi art. 6, c. 1, del nuovo C.G.S.), per la violazione della clausola compromissoria posta in essere in data 18 febbraio 2019 dal sig. Sebastiano Elia nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della predetta A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI – la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 600,00 di ammenda, chiedendone, in via principale, l’annullamento e/o la revoca e, in via subordinata, la riforma con applicazione di una sanzione meno afflittiva.

**2.** Lamenta la reclamante che la notifica della Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale sia stata effettuata in data 20 settembre 2019, come risulta pacificamente dagli atti e dalla stessa delibera impugnata, con raccomandata intestata ed inviata alla Società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI e non già alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, nonostante quest’ultima, a quella data, fosse già subentrata alla prima per effetto dell’acquisizione del “titolo”, come da C.U. della LND n. 29 del 10 settembre 2019, con conseguente nullità dell’intero procedimento disciplinare, essendo l’odierna reclamante rimasta ignara della pendenza di detto procedimento e dei fatti stessi che lo hanno causato. Ne consegue, ad avviso della POL. D. PINO DONATO TAVERNA, la violazione dell’art. 123 CGS e del diritto di difesa da esso garantito all’indagato per non aver potuto chiedere di essere sentita o di presentare memoria nella fase procedimentale delle indagini.

Nel merito, l’odierna reclamante rivendica in ogni caso la propria totale estraneità tanto ai fatti oggetto di incolpazione, quanto alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, che ha sede legale ed impianto sportivo in altro Comune (Simeri Cricchi anziché Taverna) ed organigramma dirigenziale e societario composto da persone fisiche integralmente diverse da quelle della POL. D. PINO DONATO TAVERNA, costituita solo nell’estate del 2019.

3. Dal canto suo, la Procura Federale, nella discussione dinanzi a questa Corte, ha ribadito la correttezza della delibera impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta dagli atti del procedimento che, effettivamente, tanto la Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, che l'Atto di deferimento del 23 ottobre 2019, sono stati notificati alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la sede di via Benedetto Citriniti n. 6 in Simeri Crichi (CZ), anziché alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, presso la sede di via Campo Sportivo o quella di Corso Mattia Preti n. 88 (c/o Felice Meta) in Taverna (CZ). E ciò in quanto, in entrambi detti Atti, in realtà, la POL. D. PINO DONATO TAVERNA non è mai neppure menzionata, essendo stata sottoposta alle indagini, prima, ed al deferimento, poi – sempre a titolo di responsabilità diretta per la denuncia-querela sporta in data 18 febbraio 2019, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, dal proprio presidente e legale rappresentante sig. Sebastiano Elia – la sola A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI.

2. E' tuttavia accaduto che, prima della notifica della Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, la FIGC avesse già ratificato la domanda di Cambio Denominazione e Sede sociale da A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI di Simeri Crichi in POL. D. PINO DONATO TAVERNA di Taverna, come da Comunicato della FIGC di cui al C.U. n. 29 del 10 settembre 2019.

3. A ciò consegue che, se a dover rispondere per responsabilità diretta della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto FIGC, posta in essere dal sig. Sebastiano Elia sia oggi, come ha ritenuto la delibera del TFN qui impugnata, la "A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA – matricola 947247)" e ciò - in assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale di primo grado - deve presumersi proprio per l'intervenuto cambio di denominazione e sede sociale efficace a decorrere dal 10 settembre 2019, la doglianza della reclamante di violazione dell'art. 123 CGS è allora fondata, atteso che, tanto la Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, che l'Atto di deferimento del 23 ottobre 2019, come si è detto, non risultano notificati alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, destinata a rispondere dell'addebito disciplinare e delle sanzioni irrogate con la decisione di prime cure, presso la sua sede nel Comune di Taverna, ma (ancora e unicamente) alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la

sede nel Comune di Simeri Crichi e, alle date di notifica degli atti in questione, non più esistente.

4. In definitiva, nel caso di specie, alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA risultano essere stati preclusi l'esercizio delle facoltà partecipative previste dall'art. 123 CGS in favore del soggetto sottoposto alle indagini, l'eventuale esercizio del diritto di proporre alla Procura Federale l'accordo di cui all'art. 126 CGS e l'acquisizione della stessa notizia della formulazione dell'incolpazione mediante l'atto di deferimento a giudizio. La delibera del TFN impugnata e, conseguentemente, le sanzioni con essa irrogate a carico della POL. D. PINO DONATO TAVERNA vanno pertanto annullate.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal POL. D. PINO DONATO TAVERNA, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

Dispone altresì la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

f.to

Mario Luigi Torsello

L'ESTENSORE

f.to

Patrizio Leozappa

Depositato il 24 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 0067/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0035/2019 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **III SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Vice Presidente

Maria Barbara Cavallo - Componente (relatore)

Giovanni Trombetta – Componente

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero di registro 67/CFA del 2019, proposto dalla società ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO, rappresentata e difesa dell'avv. Elio Manica e domiciliata come in atti

per la riforma

della decisione del 12 novembre 2019 emessa dal Tribunale Federale Territoriale della Calabria, pubblicata con C.U. n. 70 del Comitato Regionale Calabria del 12-11-2019 relativamente al procedimento n. 1438pf18-19.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, udito l'avvocato Elio Manica e il Procuratore Federale avv. Casula;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## RITENUTO IN FATTO

1.La società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Calabria del 12.11.2019 che aveva disposto l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) e UNO (1) punto di sanzione alla società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO (matricola 23460), penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Alla società F.C. Isola Capo Rizzuto, è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente "ratione temporis", per le condotte poste in essere dal proprio Presidente sig. Carmine CRISTODARO.

A quest'ultimo è stata contestata, a sua volta, la "*... violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 116/ Cae/ 18-19 del 18/ 02/2019, pubblicata con C. U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia*".

2.Il reclamo è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

*I) Applicabilità al procedimento in questione del "nuovo" Codice di Giustizia Sportiva.*

*II) Improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 119 CGS.*

*III) Ragioni di merito riferibili al provvedimento impugnato.*

*IV) Nullità della sentenza per illegittima composizione del TFT della Calabria (art. 92 CGS).*

Pertanto, ha chiesto, la declaratoria di proscioglimento dei soggetti deferiti; in subordine di irrogare la sola sanzione dell'inibizione al Presidente e dell'ammenda

all'associazione, annullando il punto di penalizzazione; in estremo subordine, di ridurre al minimo la sanzione per come ritenuta congrua.

3. All'udienza del 11 dicembre 2019, sentito l'avvocato della ricorrente, il reclamo è passato in decisione con le notazioni di cui a verbale.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il reclamo va accolto in quanto, al contrario di quanto ritenuto dal TFT Calabria, a parere del Collegio è dirimente la prima censura relativa alla normativa applicabile al caso concreto e, quindi, alla correttezza della contestazione.

La sanzione nei confronti della società è stata infatti emessa *per relationem* rispetto alla condotta tenuta dal Presidente, che non avrebbe pagato nei termini i compensi ad un proprio calciatore.

Il richiamo contenuto nel capo di incolpazione, che ha condotto al deferimento e quindi alla condanna, è all'art. 1 *bis*, comma 1 del CGS vigente *ratione temporis*, ossia del codice previgente rispetto all'attuale Codice di Giustizia sportiva.

5. Orbene, la parte ricorrente ritiene che il deferimento della società, notificato il 23 luglio 2019, sia avvenuto sotto la vigenza del Nuovo Codice, entrato in vigore il 12 giugno 2019 in quanto l'art. 140 di detto Codice prevede che *"Il Codice entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera 1) dello Statuto CONI e ne è data immediata pubblicazione con comunicato ufficiale della Federazione»*.

Essendo l'approvazione avvenuta l'11 giugno 2019, ne discende che l'entrata in vigore è certamente il 12 giugno 2019 (laddove la sola pubblicazione è avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019).

Peraltro, sempre il 12 giugno 2019 il procedimento n. 1438pf1 8-19 è stato iscritto nel registro dei procedimenti da parte della Procura federale.

6. Deve ritenersi che la tesi della parte ricorrente sia corretta.

Come pure evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L'art. 2, comma 2, del CGS del

CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall'art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Di conseguenza, trovando attuazione la previsione di cui all'art. 142 del CGS, secondo la quale “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”, e ritenendo, in base ai principi sopra esposti, che la pendenza sia data dal momento della iscrizione del procedimento nel registro della Procura federale (vedi ora anche decisione SSUU CAF n. 30/2019 del 12 dicembre 2019, intervenuta nelle more), ne discende che il momento nel quale deve intendersi instaurato il procedimento nei confronti della società ricorrente è il 12 giugno 2019, data coincidente con l'entrata in vigore del CGS.

7. Pertanto, è errato il riferimento, da parte della corte di primo grado (e prima ancora da parte della Procura federale), a disposizioni del Codice previgente che non risultano più esistenti nel Codice attuale.

Non regge, peraltro, la motivazione addotta sul punto: evitando di pronunciarsi sulla data di instaurazione del procedimento in questione rispetto a quello di entrata in vigore del nuovo CGS, il giudice di primo grado ha sostenuto che “il deferimento indica le norme contestate “ratione temporis”, consentendo di individuare esattamente le violazioni commesse con riferimento al vecchio codice”; e che “ se è vero che l'incolpazione è il presupposto logico dell'azione sostenuta dalla Procura, non essendo proponibile alcuna accusa senza una sua antecedente formulazione, nella specie l'incolpazione stessa contiene tutti gli elementi idonei a consentire il diritto di difesa, dal momento che è perfettamente descritta l'enunciazione del fatto, al di là dell'indicazione delle norme violate.”

Inoltre “ritiene il Tribunale che ciò che rileva è non l'individuazione degli articoli che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto, poiché l'obbligo di correlazione tra l'accusa e la decisione non può ritenersi violata da qualsiasi

modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'incolpazione pregiudichi la possibilità di difesa.”

7.1. Il Collegio ritiene che tale interpretazione sostanzialistica sia errata, in quanto il diritto di difesa dell'incolpato è del tutto pregiudicato laddove questi non abbia il riscontro normativo della contestazione nonché della conseguente sanzione.

In un sistema di diritto positivo, in cui la relazione tra incolpazione e norma è assolutamente biunivoca, non può valere un ragionamento modellato (in modo peraltro del tutto originale e neppure esplicitato) sul diverso principio di una sorta di raggiungimento dello scopo, per cui ciò che rileva è che la parte conosca che tipo di contestazione gli si sta muovendo, restando irrilevante il “ titolo” formale della incolpazione.

In realtà, la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa, che, nel caso concreto, risulta chiaramente leso.

Il Tribunale, infatti, oltre ad aver enunciato un principio che non ha riscontro nel diritto positivo, non ha neppure spiegato quali sarebbero le norme del nuovo Codice alle quali, astrattamente, la parte dovrebbe fare riferimento: se è vero che le vecchie non esistono più, non si vede come possa essere esercitato il diritto di difesa se neppure viene indicato all'incolpato quale sia la nuova disposizione alla quale relazionarsi, anche solo per capire se la sanzione comminata sia giusta. Peraltro, la fattispecie astratta che sta alla base della norma del Codice previgente ben potrebbe essere stata abrogata o modificata dal Nuovo Codice.

Questa sola semplice constatazione evidenzia la palese erroneità della decisione di primo grado, corroborata dalla accertata pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore del CGS.

8. Va altresì rilevato che l'applicazione del vecchio Codice di Giustizia sportiva ha impedito *in nuce* l'adozione di strategie difensive diverse da parte del reclamante quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 126 e 127 CGS.

9. La natura dirimente della censura rende inutile la valutazione delle ulteriori proposte dalla parte.

10. Considerando che il deferimento è stato attuato sulla base di una incolpazione basata su una normativa non più in vigore al momento della instaurazione del

procedimento, l'intero procedimento va ritenuto radicalmente nullo, con conseguente riforma della decisione di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO e dal sig. CRISTODARO CARMINE, accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con posta elettronica certificata.

IL VICE PRESIDENTE

f.to

Mauro Mazzoni

L'ESTENSORE

f.to

Maria Barbara Cavallo

Depositato il 18 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri